

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4969 del 13/12/2016
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PROC. RN10A0017/15RN01 COMUNE DI BELLARIA (RN) LOC. BORDONCHIO DITTA BIANCHI RENZO E BIANCHI LUCA USO IRRIGAZIONE AGRICOLA RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5082 del 07/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE **PROC. RN10A0017/15RN01**
COMUNE DI BELLARIA (RN) LOC. BORDONCHIO
DITTA **BIANCHI RENZO E BIANCHI LUCA**
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico della opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- la deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015,
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/10/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo",
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato De Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini.

PRESO ATTO:

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini n. 6062 del 09/06/2010 è stato concesso al Sig. Bianchi Renzo di derivare acque pubbliche dalle falde sotterranee, in località Bordonchio del Comune di Bellaria (RN), nella quantità massima 5,00 l/sec. e di volume pari a mc/annui 2937,60 per uso “irrigazione agricola” a servizio di un terreno distinto nel NTC di detto comune al foglio n.16 mappale 364, fino alla data del 31/12/2015 ai sensi dell' art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001, proc. RN10A0017;
- che in data 22/12/2015, il Sig. Bianchi Renzo ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta, protocollo n. PG.2015.0890044 del 28/12/2015;
- che in data 07/09/2016 il sig. Bianchi Renzo ha presentato domanda di cointestazione della concessione con il figlio Bianchi Luca, protocollo n. PGRN/2016/6682 del 08/09/2016.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo:

- a) il prelievo avviene mediante un pozzo esistente avente una profondità di mt. 28 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 7,5 Kw e portata di esercizio di 10,00 l/s;
- b) la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/anno 2937,60 circa;
- c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

DATO ATTO

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto e di cointestazione, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che, ai sensi dell' art.27 comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, non sono stati acquisiti agli atti i pareri dell'Autorità di Bacino Marecchia-Conca e della Provincia di Rimini, in quanto trattasi di domanda di rinnovo senza varianti sostanziali e pertanto non condizionata a parere né soggetta a pubblicazione;

VALUTATA ai sensi delle vigenti disposizioni regionali la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale;

ACCERTATO che i Sigg. Bianchi Renzo e Bianchi Luca hanno provveduto al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con RD n. 1285/1920, e DGR n. 65 del 02.02.2015 e sono in regola con il versamento dei canoni fino all' anno 2017 compreso, canone fissato in € 8,40 con deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 2/2/2015 ;

DATO ATTO che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi fino al 2020 e l' integrazione del canone 2017 pari a € 39,50, sono stati versati in data 07/12/2016, salvo conguaglio, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;

ACCERTATO che i Sigg. Bianchi Renzo e Bianchi Luca hanno provveduto al versamento della

somma di € **198,35** a titolo di integrazione del deposito cauzionale di € 51,65 del 07.07.2010, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che i concessionari vengono ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i. , all'uso "irriguo";
- che il prelievo ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative impostanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione del prelievo;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di cinque anni dalla data di adozione della presente determinazione, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare di cui all'atto n. 6062 del 09/06/2010, che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di assentire ai Sig.ri Bianchi Renzo, codice fiscale BNCRNZ57A27H294U e Bianchi Luca codice fiscale BNCLCU87R10H294Q, entrambi residenti in Rimini, il rinnovo della concessione n. 6062 del 09/06/2010, **procedimento RN10A0017**, a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite pozzo avente profondità di m. 28 dal piano di campagna, in località Bordonchio, Comune di Bellaria, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.16 mappale 364 per uso irrigazione agricola;
2. di confermare la quantità d'acqua complessivamente prelevabile pari alla portata massima di 5,00 l/s e media di 4,00 l/s, corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 2937,60;
3. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
4. di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato, fino alla data del **31.12.2020**, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato alla Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini **n.6062 del 09.06.2010**, e di confermare la validità del disciplinare con la sola modifica della data di scadenza che viene portata al 31.12.2020 e della cointestazione al figlio sig. Bianchi Luca;
5. di dare atto che secondo quanto previsto dal il D.lgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà

secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

6. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in € 12,00 dando conto che l' integrazione per il canone 2017 di € 3,50 ed i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2017 fino al 2020, pari complessivamente a euro **39,50** sono stati versati in data 07/12/2016, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione. Resta salvo il versamento di eventuale conguaglio dovuto all'aggiornamento ISTAT dei canoni suddetti. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. di fissare in € **198,35** l' importo ad integrazione del deposito cauzionale già costituita ai sensi dell' art. 154 della LR n. 3/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30/04/2015, versato in data 07/12/2016;
8. di assegnare il termine di **30 giorni**, decorrenti dalla notifica dell' atto, per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
10. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente provvedimento;
11. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale al richiedente.

Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33;

Dott. Stefano Renato De Donato
Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.